

FRANCIA***Conseil constitutionnel*, decisione n. 2026-901 DC del 19 febbraio 2026, *Loi de finances* per il 2026**

24/02/2026

Il *Conseil constitutionnel* si è pronunciato in via preventiva sulla *loi de finances* per il 2026. Come documentato in una precedente [segnalazione](#), la sessione di bilancio 2025 è stata particolarmente travagliata. Diversamente da quanto aveva inizialmente annunciato, il 30 gennaio 2026 il Primo ministro Sébastien Lecornu ha fatto ricorso allo strumento procedurale dell'[art. 49, terzo comma, della Costituzione](#) per ottenere l'approvazione in via definitiva della *loi de finances*. Subito dopo, presso il *Conseil constitutionnel* sono stati depositati tre ricorsi: li hanno presentati i deputati del *Rassemblement national*, i deputati socialisti e i deputati dei gruppi ecologista, comunista e *La France insoumise*.

Il *Conseil* ha parzialmente accolto le censure formulate nei tre ricorsi: si trattava, in tutti i casi, di *cavaliers budgétaires*, ritenuti non riconducibili al contenuto tipico della *loi de finances*, definito con legge organica ai sensi dell'art. 34 della Costituzione.

Sono state ritenute infondate, invece, le censure relative all'*iter* del *projet de loi de finances*. I deputati comunisti, ecologisti e de *La France insoumise* hanno lamentato «numerose irregolarità» procedurali (par. 3). In primo luogo, il Governo non ha rispettato i termini menzionati all'[art. 39 della legge organica n. 2001-692 del 1° agosto 2001](#) (LOLF) per la presentazione del *projet de loi de finances*. Il *Conseil* ha osservato che il termine del primo martedì di ottobre è funzionale a consentire al Parlamento di pronunciarsi con cognizione di causa sul *projet de loi* che gli viene sottoposto. Un'eventuale violazione del termine, però, non può ostacolare l'esame parlamentare del testo; se poi si ragiona in termini di conformità alla Costituzione, bisogna tenere conto anche delle esigenze di continuità della vita nazionale. Nel caso di specie, il ritardo si spiega anche con le «circostanze eccezionali» (par. 10) che hanno caratterizzato la formazione del Governo Lecornu nell'ottobre 2025 (v. questa [segnalazione](#)); per tale ragione, non sussiste la lamentata lesione delle esigenze di chiarezza e sincerità del dibattito parlamentare.

In secondo luogo, un'ulteriore irregolarità sarebbe legata alla presentazione di un *projet de loi de finances spéciale* nel dicembre 2025: si sarebbe trattato di una «manovra» suscettibile di alterare la sincerità e la chiarezza del dibattito parlamentare (par. 5). Anche queste argomentazioni sono state ritenute infondate.

In terzo luogo, secondo i ricorrenti, il Primo ministro, venendo meno all'impegno inizialmente assunto di non servirsi più del "49.3", avrebbe contribuito a violare il principio di chiarezza e sincerità dei dibattiti. Il *Conseil* non ha aderito a queste prospettazioni: meri annunci del Primo

ministro non sono idonei a vincolare l'esercizio dei poteri conferiti al capo del Governo dall'art. 49 della Costituzione.

Tra le disposizioni ritenute conformi a Costituzione, merita attenzione l'art. 144 della *loi votée*, che ha modificato l'art. 800-1 del Codice di procedura penale, ponendo le spese di giustizia a carico del condannato maggiorenne che non sia stato ammesso al gratuito patrocinio (*aide juridictionnelle*). Il *Conseil* ha rigettato le censure fondate sulla supposta violazione dei principi di necessità e proporzionalità delle pene: la disposizione contestata non prevede una sanzione a carattere punitivo. Per quanto riguarda il rispetto dei diritti di difesa, il legislatore ha cercato di ridurre l'impatto delle spese di giustizia sulla finanza pubblica, all'insegna dell'obiettivo, dotato di valore costituzionale, del buon uso dei pubblici denari. Inoltre, la *loi votée* specifica espressamente che le spese d'interpretariato non possono essere poste a carico del condannato. Il *Conseil*, però, ha altresì formulato una riserva interpretativa: il giudice ha il compito di «valutare il carattere proporzionato dell'onere che l'ammontare delle spese di giustizia può rappresentare rispetto alla situazione economica della persona» (par. 198). Come si legge nel comunicato-stampa, questa valutazione non costituisce una facoltà, ma un vero e proprio obbligo posto in capo al giudice.

L'art. 179 della *loi votée*, infine, ha ristretto le condizioni per l'accesso all'*aide personnelle au logement* da parte di studenti stranieri che non siano cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o della Svizzera. Il *Conseil* ha ricordato che il legislatore, pur potendo dettare regole specifiche per gli stranieri, deve rispettare le libertà e i diritti fondamentali riconosciuti a tutti coloro che risiedono sul territorio della Repubblica. Occorre, tuttavia, che questi vengano bilanciati con l'obiettivo di valore costituzionale della tutela dell'ordine pubblico. L'altro elemento di cui tenere conto è che gli stranieri che risiedono in Francia in maniera stabile e regolare godono dei diritti sociali. Ora, dai lavori preparatori si desume che il legislatore ha inteso tenere sotto controllo la spesa pubblica legata all'*aide personnelle au logement*. Le disposizioni censurate si limitano a prevedere – con modalità non manifestamente inappropriate rispetto all'obiettivo perseguito – che gli studenti stranieri provenienti da paesi terzi possono beneficiare di questo contributo soltanto se, per le loro condizioni economiche svantaggiate, soddisfano le condizioni per essere titolari di una borsa universitaria (*bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux*). In sede di determinazione di questi criteri mediante regolamento, però, l'Esecutivo dovrà tenere conto delle esigenze costituzionali discendenti dai commi decimo e undicesimo del [preambolo della Costituzione del 1946](#). Se si tiene conto di questa riserva interpretativa, l'art. 179 della *loi de finances votée* è conforme alla Costituzione.

La decisione è consultabile a questo [link](#); questo, invece, è il [link](#) al comunicato-stampa.

Giacomo Delledonne